

## STATUTO SOCIALE

### Titolo I

#### Costituzione - Denominazione – Oggetto sociale – Durata

##### Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La società per azioni si denomina "SIN S.p.A. – Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura» ed anche, in forma abbreviata, "SIN S.p.A.".

La società è retta dalle disposizioni del presente statuto, suddivisi in titoli da I a IX.

##### Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune o in altro comune del territorio nazionale e di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

##### Articolo 3 – OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo svolgimento dei compiti demandati all'«Agenzia per le erogazioni in agricoltura», in sigla «AGEA», ai sensi dell'art. 14, comma 10 bis, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'art. 4, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005, compiti finalizzati alla gestione ed allo sviluppo del «SIAN» (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura).

La società svolge funzioni e compiti strumentali dell'AGEA e degli altri soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs n. 173/98.

In attuazione di quanto sopra la società svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) coordinamento, analisi e sviluppo e gestione di sistemi informativi e di controllo;

b) coordinamento, sviluppo e gestione dei servizi del SIAN per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 94, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 173/98, del D.P.R. n. 503/99, degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 99/2004, garantendo il raccordo con il Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e con il DigitPA;

c) coordinamento, sviluppo e gestione del sistema di controlli di cui al titolo II, capitolo 4, del reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

d) realizzazione e gestione, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge n. 231/2005, del Registro Nazionale dei titoli introdotti dal reg. (CE) n. 1782/2003 e del sistema di negoziazione dei titoli stessi. Promozione e realizzazione, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e del DigitPA, di progetti aventi gli obiettivi di razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche, di agevolare il riuso delle funzioni dalle stesse realizzate e di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi;

e) sviluppo, gestione di servizi, esecuzioni di attività di studio, assistenza, di ricerca e sperimentazione, di formazione e di altre attività di natura strumentale, a favore dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 173/98 e di altri enti o organismi interessati ai servizi erogati mediante il SIAN;

f) gestione delle attività necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico UIRP, anche in vista dell'utilizzo del sistema in modo coordinato ed omogeneo presso gli Organismi Pagatori;

g) esecuzione delle funzioni delegabili ai sensi del reg. (CE) n. 1290/2005;

h) promozione e sviluppo, anche attraverso la partecipazione a società ed enti di scopo, di servizi diretti ad assicurare condizioni agevolate, anche finanziarie, per l'accesso o l'anticipazione ai contributi comunitari.

La finalità e gli scopi perseguiti rivestono un interesse pubblico.

La società è organismo di diritto pubblico ed opera, pertanto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, e non svolge attività commerciale o industriale, ma ha finalità di interesse generale.

La società potrà svolgere, in quanto funzionale al proprio oggetto sociale, attività di assistenza alle imprese del settore finalizzata all'attuazione degli interventi di sostegno, anche ponendosi quale sportello telematico per la presentazione delle richieste di sostegno o di altre agevolazioni.

Al fine di stimolare la partecipazione delle Regioni, delle Province o dei Comuni e degli enti locali in genere nei processi finalizzati all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali, la società promuove la costituzione di società di capitali, anche consortili, e può parteciparvi con quote, sia maggioritarie che minoritarie, unitamente ai suddetti enti ed a soci privati.

Infine, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie; assumere rappresentanze, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini; prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali o reali anche a favore di terzi. In ogni caso, le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico.

L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, avrà luogo esclusivamente nei limiti fissati dall'art. 11, T.U. approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e dai provvedimenti emanati in materia dal C.I.C.R. ai sensi del citato articolo.

#### Articolo 4 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2036 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

#### Titolo II

#### Capitale sociale Finanziamento Soci Titoli Obbligazionari e Recesso

#### Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 2.352.941,00 (Euro duemilioni trecentocinquanta duemila novecentoquarantuno/00) integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 4.705.882 (quattromilionisettecentocinquemilaottocentottantadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna.

La partecipazione pubblica è in ogni caso maggioritaria.

Il conferimento dell'Agea non potrà superare il limite massimo di euro 1.200.000,00 (unimilione duecentomila/00 euro).

Il conferimento dei privati dovrà essere imputato a patrimonio in modo da garantire che la partecipazione pubblica resti maggioritaria. A tal fine i conferimenti dei soci privati potranno avvenire anche con sovrapprezzo.

Eventuali aumenti e/o riduzioni di capitale dovranno essere deliberati e attuati sempre nel rispetto del carattere maggioritario della partecipazione pubblica.

I soci privati di SIN sono scelti mediante procedimenti di evidenza pubblica finalizzati a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari in relazione all'oggetto sociale di SIN.

#### Articolo 6 – FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società potrà ricevere dal socio privato finanziamenti che potranno essere remunerati al massimo al tasso Euribor 360 a 6 mesi o, in mancanza, al tasso legale. E' comunque vietata ogni forma di finanziamento con restituzione «a vista».

#### Articolo 7 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere obbligazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 c.c., con delibera del Consiglio di Amministrazione, con i seguenti limiti e modalità:

- a) l'ammontare complessivo del valore nominale dei titoli di debito in circolazione non può superare la metà del patrimonio netto, quale risultante da una situazione patrimoniale redatta con i criteri di all'articoli 2423 e seguenti, c.c., e riferita ad una data non anteriore a tre mesi dalla delibera di emissione. Il Consiglio di Amministrazione deve riferire ai soci eventuali fatti rilevanti che si siano verificati successivamente alla data di riferimento della suddetta situazione. Il predetto limite può essere superato qualora l'emissione dei titoli di debito sia assistita da garanzie reali o personali prestate dalla società o da terzi;
- b) l'apporto può essere remunerato mediante il pagamento di un interesse, fisso o variabile, in misura non superiore ai limiti della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche;
- c) il piano di ammortamento non può avere durata superiore a quella della società;
- d) i titoli rappresentativi delle obbligazioni devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2414 c.c..

#### Art. 8 RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

Il diritto di recesso è regolato dagli articoli 2437 e 2437 bis c.c. e può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione, attesi gli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla SIN.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui sopra nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a sue spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore della liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso, il primo comma dell'art. 1349 c.c..

#### Art. 9 ESCLUSIONE

Il socio privato può essere escluso con delibera dell'assemblea qualora perda per qualsiasi causa i requisiti di cui al precedente art. 5

La partecipazione del socio escluso è liquidata ai sensi di legge.

In tal caso la partecipazione del socio privato escluso deve essere acquisita dagli altri soci privati. Il socio escluso ha diritto al rimborso in proporzione al patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato, ovvero, nel caso in cui l'esercizio corrente risulti con una perdita di esercizio, in base ad un bilancio infra-annuale redatto con riferimento alla data della fine del mese precedente alla deliberazione di esclusione.

#### Titolo III

##### Assemblea dei Soci

#### Articolo 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea a cura del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un socio, a mezzo avviso inviato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipi l'intero capitale sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione nonché la maggioranza dei sindaci effettivi, tutti i suddetti siano stati debitamente informati della riunione e nessuno di essi si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### Articolo 11 – RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società né agli altri soggetti di cui all'art. 2372 c.c..

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 12 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea anche tra i non soci e, se il presidente lo ritiene opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo.

#### Articolo 13 – QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea ordinaria dei soci si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, eccezion fatta, in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza delle azioni rappresentate in assemblea.

L'assemblea straordinaria dei soci si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### Articolo 14 – MODALITA' DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.

#### Titolo IV

#### Amministrazione e Rappresentanza

#### Articolo 15 - AMMINISTRAZIONE



La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre sono nominati dal socio pubblico AGEA ai sensi dell'art. 2449 c.c. e scelti anche fra non soci e due sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti su designazione dei soci privati.

Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e potranno essere rieletti a norma di legge; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e l'Amministratore Delegato tra i membri nominati dal socio pubblico AGEA ai sensi dell'art. 2449 c.c.; può nominare non più di due Vice Presidenti ed un segretario, anche al di fuori dei propri membri. Ai Vice Presidenti, se nominati, spettano esclusivamente i poteri di legge e di Statuto attribuiti al Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il Segretario, se nominato, resta in carica per il periodo stabilito all'atto della sua nomina.

Per gli Amministratori non opera il divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Tutti gli Amministratori sono nominati in ragione del possesso dei requisiti ed esperienze professionali, in relazione all'oggetto dell'attività della società, in quanto l'incarico non ha natura fiduciaria.

L'Amministratore Delegato nomina, su designazione di AGEA, il Direttore Generale e gli conferisce le deleghe.

Ai membri del Consiglio d'amministrazione spetta un compenso determinato con decisione dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea può determinare, altresì, l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione Europea.

Il Presidente - o uno dei due Vice Presidenti, se nominati - convoca il Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga conveniente o quando ne riceva richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con avviso inviato a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dall'Amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti.

In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del Consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri e tutto il collegio sindacale e nessuno vi si opponga.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al precedente art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 16 – POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale tranne quelli espressamente riservati per legge e per statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Amministratore Delegato conferendogli poteri ed attribuzioni nei limiti consentiti dalla legge e previsti dal presente statuto.

#### Articolo 17 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano anche all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

#### Titolo V

##### Organi di controllo

#### Articolo 18 – COLLEGIO SINDACALE

Il controllo della società è demandato al Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Il sindaco effettivo è sostituito nei casi di legge dal supplente.

Il compenso del Collegio sindacale, salvo che non sia diversamente disposto all'atto della nomina, è determinato sulla base delle tariffe professionali.

Il Collegio sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403-bis c.c. e, quando non è nominato un revisore, esercita la revisione legale dei conti sulla società.

#### Articolo 19 - REVISIONE

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In mancanza nella nomina del revisore o della società di revisione, si applica l'ultimo comma del precedente articolo 18; in tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori iscritti nell'apposito Registro.

## Titolo VI

### Esercizio Sociale e Bilancio

#### Articolo 20 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 21 – BILANCIO E UTILI

Alla fine di ogni esercizio verrà redatto il bilancio di esercizio ai sensi di legge e gli utili netti annuali saranno destinati come segue:

- il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale fino a che la stessa non avrà raggiunto il limite stabilito dalla legge;
- il residuo agli Azionisti, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

## Titolo VII

### Scioglimento della società

#### Articolo 22 – SCIoglimento

Addivenendosi allo scioglimento della società per le cause previste dalla legge, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti delibererà sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

## Titolo VIII

### Clausola Compromissoria

#### Articolo 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la società, gli amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale. Il collegio decide le controversie ai sensi di legge, ritualmente, secondo diritto.

#### Titolo IX

#### Rinvio

#### Articolo 24 - RINVIO

Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.